



CONTRATTO

Servizio di affiancamento al RPD per l'attuazione di un programma di audit privacy di prima parte per l'ACI e la sua Federazione: CIG A00EFFBA94

TRA

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (di seguito, "ACI"), Ente pubblico non economico, con sede legale in Roma, via Marsala n. 8 - Partita IVA 00907501001 - nella persona del Dott. Mauro Annibali, C.F. [REDACTED] Direttore della Direzione Trasparenza, Anticorruzione, Attività Ispettive e Relazioni con il Pubblico (DTAAIRP), autorizzato alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di organizzazione dell'Ente

E

la Società FGM MANAGEMENT CONSULTING S.R.L. (di seguito, "Società"), con sede legale in via Castelfidardo n. 60 00185 Roma, C.F. e Partita I.V.A. 05092261006 nella persona del Dott. Giovanni Rossetti, nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante della suddetta Società

Premesso che

- con determinazione a contrarre n. 5 del 28/09/2023 del Direttore della Direzione Trasparenza, Anticorruzione, Protezione Dati Personali e Relazioni con il Pubblico, è stato autorizzato l'espletamento della procedura aperta in ambito comunitario n. 1/2023 - rfq_1704, mediante ricorso alla piattaforma di e-procurement della Federazione ACI, ai sensi degli artt.14, 25, 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici (di seguito, "Codice"), ai fini dell'affidamento del servizio di affiancamento al RPD per l'attuazione di un programma di audit privacy di prima parte per ACI e la sua Federazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del Codice, tenuto conto dell'offerta tecnica (punteggio massimo 90) e dell'offerta economica (punteggio massimo 10);

- la procedura è stata avviata con spedizione telematica alla G.U.U.E. in data 29/09/2023 e pubblicata sulla G.U.R.I. n. 115 del 04/10/2023, sul sito del committente www.aci.it, sui siti informatici di cui all'art. 73 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., nonché, per estratto, in data 12/10/2023, su due quotidiani a diffusione nazionale, sulla "Gazzetta Aste e Appalti" e su "La notizia", e su due quotidiani a diffusione locale, "Il Giornale" Area Centro-Sud e "Il Fatto quotidiano" rubrica Enti Centro Nord, ai sensi dell'art.3 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n.20 del 25.01.2017;
- contestualmente alla pubblicazione, è stata resa pubblica e disponibile on-line, per gli operatori economici interessati, la documentazione di gara (bando, Capitolato tecnico prestazionale, Disciplinare di gara, schema di contratto, facsimile documenti per la partecipazione e relativi allegati dal n. 1 al n. 12) sulla piattaforma di e-procurement della Federazione ACI <https://portaleacquisti.aci.it/aci/web/login.html>;
- in data 20/03/2024, è stata effettuata interrogazione sul sistema della BDNA - Banca Dati Nazionale Antimafia - relativamente ai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (di seguito, "Codice antimafia") per il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria;
- con determinazione n. 2 del 17/04/2024 del Direttore della Direzione Trasparenza, Anticorruzione, Attività Ispettive e Relazioni con il Pubblico, l'appalto è stato aggiudicato alla Società FGM MANAGEMENT CONSULTING S.R.L., risultata prima in graduatoria, avendo formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri e gli elementi di valutazione indicati nel par. 18 del Disciplinare di gara, come da verbali della Commissione giudicatrice;
- la comunicazione di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera b) del Codice, è stata trasmessa a tutti gli OO.EE. partecipanti alla gara a mezzo PEC, prot.n. 208/24 del 18/04/2024;
- ai sensi dell'art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., è maturato il termine previsto per la stipula del presente contratto, fermo restando che, qualora intervenga documentazione che accerti la sussistenza di una delle cause interdittive previste dal Codice antimafia, verrà formulato il recesso dal contratto;
- a seguito delle verifiche effettuate, con esito positivo, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace con determinazione

del Direttore della Direzione Trasparenza, Anticorruzione, Attività Ispettive e Relazioni con il Pubblico n. 2 del 17/04/2024;

- la Società dichiara di possedere l'organizzazione e le risorse umane e strumentali per fornire i servizi oggetto del presente contratto, nonché i requisiti previsti dalle vigenti normative ed è munita delle certificazioni ed autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività di cui al presente contratto;
- è stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula del contratto, in conformità al par. 24 del Disciplinare di gara;
- la Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto, nonché dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico prestazionale di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;
- la Società ha presentato garanzia definitiva per tutta la durata contrattuale sotto forma di polizza fidejussoria n. 1490.00.27.2799883734, stipulata con la Società SACE BT SpA/Agenzia di Roma Esperia Lazio Srl, con effetto sino alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni da parte dell'ACI e, comunque, con scadenza decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi, così come risultante dall'attestazione medesima rilasciata dall'ACI secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente contratto, per un importo di € 20.000,00 (euro ventimila/00centesimi), calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del Codice;
- la Società dichiara che, per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto, non ha posto in essere comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;
- la Società ha prodotto la polizza assicurativa Allianz Italia n.252369815 (ex UNIPOLSAI n.5537500724913 (cod. Agenzia Roma Aurelia n.5537) per il rischio da responsabilità civile terzi in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del contratto con l'ACI;
- il numero di CIG rilasciato dal sistema SIMOG dell'ANAC è A00EFFBA94 e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente contratto;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

1. Disposizioni generali

1. Le Parti convengono che le premesse, i documenti e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati. L'esecuzione dei servizi è regolata:

- dalle clausole del presente contratto;
- dal Capitolato tecnico prestazionale;
- dall'offerta economica della società;
- dall'offerta tecnica della società e relazione integrativa "Informazioni inerenti al Gruppo di Lavoro";
- dal Patto di Integrità;

e, per quanto non previsto:

- dal D.Lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici - e dalla normativa di riferimento regolante la materia;
- dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Testo unico sulla sicurezza sul lavoro;
- dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI e dalle disposizioni che dovessero essere emanate in materia in futuro nonché dal Manuale delle Procedure Negoziali dell'ACI, per quanto compatibile, disponibili sul sito dell'Ente - Sezione Amministrazione Trasparente;
- dal Codice Civile (di seguito "cod. civ.") e dalle disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni dagli atti sopra richiamati;
- dalla normativa regolante il settore, nonché dai Contratti Collettivi di Categoria relativi ai rapporti di lavoro del personale impiegato nel servizio oggetto del contratto.

2. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta, a pena di nullità.

3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente alla data di stipula del presente contratto.

2. Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto la realizzazione di un'attività di audit privacy di prima parte per la verifica della conformità del modello di data governance impiegato

dalle Strutture dell'Ente e dalla Federazione ACI alla disciplina in materia di tutela dei dati personali, anche al fine di migliorarne la gestione attraverso azioni preventive/correttive e strumenti, specificamente individuati, di monitoraggio e verifica; ciò al fine di garantire l'osservanza dei principi e delle regole della protezione dati, che costituiscono un necessario presupposto per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.

2. In particolare, la Società deve provvedere, in conformità a quanto previsto nel Capitolato tecnico prestazionale e nell'offerta tecnica formulata in sede di partecipazione alla procedura di gara, dopo una prima fase di studio e analisi preliminare dei Modelli esistenti, a:

- coadiuvare il RPD nella verifica del grado di adempimento della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte delle Strutture di Federazione (Funzioni ed Uffici di Sede Centrale, Aree professionali, Automobile Club federati);
- fornire supporto al RPD nell'implementazione della metodologia attualmente adottata per le verifiche di cui sopra anche con l'ausilio di strumenti di Office automation.

3. L'iter procedurale per la realizzazione del servizio dovrà articolarsi nelle seguenti fasi sequenziali:

a. Fase di studio e analisi preliminare dei Modelli relativi al "Sistema per la valutazione di conformità delle strutture dell'ACI e degli AC agli aspetti in materia di Protezione Dati Personali":

- lo studio del contesto della Federazione ACI e dei processi rilevanti relativi alle attività svolte;
- un'analisi degli attuali Modelli di gestione dei dati predisposti secondo la metodologia di valutazione del grado di conformità agli aspetti in materia di protezione dei dati personali anche ai fini di ottimizzarli e adattarli alle varie tipologie di Strutture della Federazione;
- l'elaborazione su base semestrale, per l'intera durata contrattuale, di un resoconto degli esiti dell'attività di audit realizzata ivi compresa quella di ottimizzazione del Modello;
- l'aggiornamento tempestivo, per l'intera durata contrattuale, del Modello ogniqualvolta siano apportate variazioni normative che impattano sul sistema di gestione dei dati personali e/o intervengano variazioni agli

- assetti organizzativi della Federazione;
- l'effettuazione, nel caso di aggiornamenti del Modello, di appositi incontri con il *Management* dell'ACI e degli AACC;
- b. Fase di esecuzione: supporto al RPD nella verifica del grado di adempimento alla normativa in materia di protezione dei dati personali:
- preparazione degli audit, con incontri con il RPD e attraverso l'acquisizione e l'esame della documentazione esistente relativa all'oggetto della fornitura;
 - predisposizione di un piano dettagliato degli audit da svolgere nel triennio, con l'indicazione del timing di:
 - o audit in presenza e da remoto tramite videoconferenza;
 - o consuntivazione/reportistica specifica;
 - o follow-up;
 - elaborazione e consegna al RPD di un audit report e di un remediation plan per ciascuna Struttura ACI/AC intervistata;
 - elaborazione documentazione di follow-up e di verifica dell'efficacia delle azioni correttive e di miglioramento definite sulla base dei risultati per raggiungere gli obiettivi stabiliti e condivisi con il RPD.

3. Durata del contratto

1. Il presente contratto decorre con efficacia dal 02/09/2024 al 31/08/2027. È espressamente escluso il rinnovo tacito.
2. L'ACI si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.
3. Le attività oggetto dell'appalto dovranno svolgersi secondo la tempistica definita nel par. 5 del Capitolato tecnico prestazionale.

4. Avvio del contratto e periodo di prova

1. Il direttore dell'esecuzione (di seguito DEC), sulla base delle disposizioni del RUP, dà avvio all'esecuzione della prestazione; il relativo verbale di avvio, redatto dal DEC, Milena Volpe, di concerto con il RUP, Luisella Tamiatti, entrambe funzionarie della Direzione Trasparenza, Anticorruzione, Attività Ispettive e Relazioni con il Pubblico, sarà sottoscritto dalle parti.

2. Per i primi 3 (tre) mesi l'appalto si intende conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto.
3. Al termine del suddetto periodo, qualora la Società, nonostante i ripetuti inviti e l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l'ACI potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15 (quindici) giorni da comunicare alla Società stessa mediante posta certificata.
4. Nell'eventualità del recesso di cui al comma precedente, alla Società sono riconosciuti solo i corrispettivi relativi ai servizi espletati e rendicontati con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo.

5. Revisione del prezzo - Modifiche del contratto

1. Gli importi stabiliti sono fissi ed invariabili per il primo anno di vigenza contrattuale. Ai sensi dell'art. 60 del Codice, a decorrere dal secondo anno di appalto, qualora si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento), dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lettera b del Codice. Per l'eventuale revisione dei prezzi, la copertura sarà assicurata nel limite delle somme derivanti dal ribasso d'asta, ai sensi del comma 5, lett. b) del citato art. 60.
2. Il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 7 dell'art. 120 del Codice, entro i limiti del 5% (cinque per cento) del valore iniziale del contratto, oltre IVA.
3. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, ai sensi del comma 9 dell'art.120 del Codice, queste sono autorizzate fino a concorrenza dell'importo massimo autorizzato, pari a € 24.925,00 (euro ventiquattromilanovecentoventinque/00centesimi), oltre IVA. Nei limiti del suddetto massimale, l'ACI potrà imporre alla Società l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso la Società non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. Nessuna variazione o modifica potrà essere introdotta dalla Società se non è stata approvata dall'ACI per il tramite del RUP.

6. Condizioni generali di servizio

1. La Società assicura, per tutta la durata contrattuale, l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, senza soluzione di continuità, a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini contenuti nel Capitolato tecnico prestazionale e nell'offerta tecnica.
2. Qualora dovessero sorgere delle contestazioni in corso di esecuzione del contratto da parte dell'ACI, la Società ha l'onere di relazionare, entro 5 (cinque) giorni e per iscritto, i fatti e le ragioni a giustificazione dei fatti contestati, pena la decadenza di ogni vantato diritto al pagamento del corrispettivo oggetto di contestazione.
3. La Società si impegna ad eseguire il servizio secondo la migliore diligenza, predisponendo quanto necessario per assicurare indipendenza, massima professionalità ed obiettività nello svolgimento dei servizi e garantendo l'esatta esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, secondo la migliore pratica del settore.
4. La Società si impegna a comunicare tempestivamente all'ACI le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le modifiche intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione e idoneità a rendere le prestazioni commesse.

7. Struttura organizzativa dedicata al servizio

1. Per la realizzazione dell'incarico, la Società dovrà mettere a disposizione dell'ACI, e mantenere in maniera continuativa per tutta la durata del contratto, la struttura operativa costituita dal Gruppo di lavoro, coordinato dal Dott. Carlo Nardone, con la qualifica di *Specialist senior*, composto dalle figure professionali in possesso delle conoscenze, esperienze e competenze tecnico-professionali comprovate e documentate come richiesto nel par. 6.3 del Disciplinare di gara ed in conformità all'offerta tecnica prodotta in sede di gara. In caso di eventuale assenza del coordinatore del servizio, la persona che si interfacerà direttamente con l'ACI sarà il Dott. Luca Abbadessa.
2. L'operato del Gruppo di lavoro dedicato alla prestazione dei servizi sarà improntato a criteri di efficienza, efficacia, tempestività e riservatezza, nel rispetto della normativa applicabile in relazione alle diverse prestazioni

contrattuali, alle modalità di operatività del Gruppo medesimo e delle ore-uomo offerte per ciascuna figura professionale relativamente ad ogni fase del piano degli audit.

3. La Società si impegna a dare tempestiva comunicazione all'ACI di ogni possibile vicenda o evento che possa incidere sulla composizione del predetto Gruppo di lavoro o sulle prestazioni da eseguire e sul grado di qualità atteso. Le eventuali sostituzioni di personale, per cause di forza maggiore, relativamente alle figure professionali di responsabile ed esperti del Gruppo di lavoro dovranno essere concordate con l'ACI previa presentazione ed approvazione dei relativi curricula che, per competenza ed esperienza, dovranno essere uguali o superiori a quelli offerte in sede di gara. Eventuali modifiche al numero complessivo di ore-uomo per ciascuna figura professionale sono ammesse, previa accettazione dell'ACI, solo se migliorative e senza ulteriori oneri per l'ACI stesso.
4. Il coordinatore del team sarà la persona responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio del contratto al quale l'ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto ed avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con il coordinatore del servizio della Società, dovranno intendersi fatte direttamente alla Società.
5. Nel corso di incontri programmati tra le Parti, verrà condiviso il piano di lavoro, al fine di definire, sulla base dell'offerta formulata dalla Società, il dettaglio delle attività di ogni singola fase, i tempi previsti, le risorse coinvolte e gli output da produrre per assicurare il rispetto complessivo degli obiettivi qualitativi e quantitativi.

8. Governance del contratto

1. Il DEC controlla i livelli di qualità delle prestazioni e ha il compito di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e le comunicazioni inerenti alle attività tecniche ed amministrative del contratto, predisporre il verbale di inizio delle attività, controllare e certificare che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di

aggiudicazione.

2. Al DEC, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto, compete, con il funzionario a tal scopo individuato nell'ambito del team di supporto, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile, nonché la verifica della regolare esecuzione da parte della Società, in conformità ai documenti contrattuali.
3. Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del medesimo RUP delle penali di cui all'art. 13 del presente contratto, ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti. Per quanto non stabilito dal presente articolo per le funzioni e le attività del DEC, si rimanda a quanto previsto all'art 114 del Codice e al richiamato Allegato II.14.
4. Al RUP, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto, sono attribuite tutte le funzioni di cui all'Allegato I.2 "Attività del RUP" dell'art. 15. comma 5 del Codice.

9. Corrispettivi

1. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente contratto ammonta complessivamente a € 200.000,00 (euro duecentomila/00centesimi), oltre IVA, come specificamente indicato nell'offerta economica presentata dalla Società e allegata al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. I pagamenti saranno effettuati a conclusione della regolare esecuzione delle attività così come programmate annualmente e indicate nell'offerta tecnica, secondo gli importi di seguito indicati:
 - prima annualità: € 66.000,00 (euro sessantaseimila/00 centesimi), oltre IVA;
 - seconda annualità: € 66.000,00 (euro sessantaseimila/00 centesimi), oltre IVA;
 - terza annualità: € 68.000,00 (euro sessantottomila/00 centesimi), oltre IVA.

10. Fatturazione e condizioni di pagamento

1. La Società, per l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto emetterà fattura in formato elettronico, al termine di ciascuna annualità, con indicazione della causale del pagamento e una sintetica descrizione delle attività svolte nel periodo.

2. Ai sensi dell'art.1, commi 209-214 della L. n. 244/2007, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n.55 del 3 aprile 2013.
3. Tutte le fatture dovranno, inoltre, riportare in evidenza il numero di repertorio del contratto, il Codice Identificativo di Gara (CIG A00EFFBA94), unico per tutto il periodo contrattuale, il Codice Unico della Direzione Trasparenza, Anticorruzione, Attività Ispettive e Relazioni con il Pubblico (VA66MH - CdR 1241), nonché i numeri di Ordine d'Acquisto (ODA) con i quali sarà processato il presente contratto nel sistema contabile ACI – SAP nei diversi esercizi finanziari e che verranno di volta in volta comunicati.
4. Le fatture saranno liquidate, previa verifica, da parte dell'ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente e la trasmissione dei documenti relativi sia stata svolta nel rispetto dei termini contrattuali.
5. Le fatture saranno liquidate dall'ACI entro 30 gg. dal ricevimento, sul conto corrente bancario o postale dedicato comunicato dalla Società, mediante bonifico bancario, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
6. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 del D.L. n. 210/2002, convertito in L. n. 266/2002, l'ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del D.U.R.C. attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.
7. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, si applica il comma 6 dell'art.11 del Codice. In particolare, l'ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall'acquisizione del nuovo D.U.R.C., la Società risulti essersi posta in regola, l'Ente provvederà al pagamento.
8. Nel caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, l'ACI ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti alla Società.

11. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Società assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti

dall'art. 3 della L. n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario (o postale) dedicato, i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario.

2. La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni, qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.

12. Garanzie

1. La polizza fideiussoria di cui alle premesse, prestata dalla Società a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, a seguito della piena ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali. Il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'ACI.
2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cod.civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'ACI.
3. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto di incameramento della cauzione, quest'ultima dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ACI.
4. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall'ACI.

13. Livelli di servizio e Penali

1. La Società ha l'obbligo di organizzare una struttura, mezzi, risorse e procedure tali da garantire che ogni attività programmata e richiesta, oggetto del presente contratto, venga effettuata a perfetta regola d'arte secondo i tempi e le modalità previste nel presente contratto e nell'offerta tecnica di riferimento.
2. I livelli dei servizi erogati rispondono all'esigenza di definire in maniera chiara e trasparente i parametri e gli indicatori di valutazione e controllo delle prestazioni, gli indicatori di soddisfazione dei clienti finali, le modalità di esecuzione delle fasi, e delle relative attività, elencate nell'art. 2 del presente contratto, nonché per consentire all'ACI di effettuare verifiche sull'andamento del contratto medesimo.
3. In caso di inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle prestazioni, determinati per responsabilità imputabili alla Società, verranno applicate le seguenti penali:
 - a. qualora la Società non rispetti la calendarizzazione dichiarata in sede di offerta tecnica per l'esecuzione delle attività previste ai paragrafi 2, 3 e 5 del Capitolato tecnico prestazionale, ivi compresa la predisposizione e consegna della documentazione e dei report relativi, ovvero non rispetti i tempi che, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall'ACI nelle varie fasi dell'espletamento del servizio oltre quelli già fissati, verrà applicata una penale fino a € 100,00 (euro cento/00centesimi) per ogni giorno di ritardo;
 - b. qualora in una fase del piano di lavoro si verifichi che le ore-uomo complessive impiegate per un componente del Gruppo di lavoro siano inferiori ad almeno al 10% (dieci per cento) di quelle indicate nell'offerta tecnica e ciò abbia comportato un pregiudizio sull'andamento dell'incarico per la fase in argomento con conseguente pregiudizio sulle fasi successive del piano di lavoro, verrà applicata una penale di € 1.000,00 (euro mille/00centesimi);
 - c. qualora su più del 10% (dieci per cento) delle prestazioni fornite e verificate è stata riscontrata una non conformità valutata grave, verrà applicata una penale compresa tra € 2.000,00 (euro duemila/00centesimi) e € 10.000,00 (euro diecimila/00centesimi) in funzione della gravità. È considerata grave la non conformità del servizio generata da comportamenti non corretti e/o negligenze compiuti dalla Società o da

eventi direttamente imputabili alla stessa, tali da pregiudicare la regolare esecuzione del servizio rispetto ai livelli attesi.

- d. qualora la non conformità dovesse riscontrarsi su più del 30% (trenta per cento) delle prestazioni fornite e verificate e/o il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di 30 (trenta) giorni rispetto alla calendarizzazione proposta, l'ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave, incamerare la cauzione ed agire in caso di maggior danno.
4. Resta inteso che, in caso di urgenza o qualora l'inadempimento da parte della Società ai propri obblighi possa produrre un evidente danno all'ACI, quest'ultimo potrà procedere - a proprio insindacabile giudizio - con l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi mediante altro fornitore, addebitando alla Società inadempiente i relativi costi dovuti, anche in compensazione rispetto ai corrispettivi maturati e/o escutendo in tutto o in parte la cauzione, ferma restando ogni eventuale responsabilità della Società.

14. Applicazione delle penali

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali saranno contestati per iscritto alla Società, la quale potrà comunicare per iscritto all'ACI le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di trasmissione della stessa contestazione.
2. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'ACI nel termine indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'ACI, a giustificare l'inadempienza, potrà essere applicata alla Società la penale stabilita nel precedente articolo.
3. La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in nessun caso, la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. L'applicazione della penale non esonera la Società dall'obbligo del risarcimento degli eventuali maggiori danni.

15. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio

personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro, previdenza e di disciplina infortunistica, nonché da contratti collettivi di lavoro.

2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base regionale e da accordi regionali o provinciali – con esclusione di quelli aziendali; ciò anche nel caso in cui la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata. La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
3. La Società garantisce all'ACI esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria, tutti i controlli necessari ad accertare l'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, l'ACI provvederà a segnalare tale situazione alla competente Direzione del Lavoro.

16. Osservanza delle norme antinfortunistiche

1. Nell'esecuzione del servizio, la Società è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., nonché di tutte quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
2. La Società si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione dei servizi e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza l'ACI da ogni responsabilità.
3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico della Società che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti dell'ACI.
4. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ACI da

tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

5. La Società è l'unica responsabile dell'osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento del servizio in oggetto, normative delle quali la Società dichiara di essere e si impegna a mantenersi ben edotta.

17. Costi della sicurezza

1. Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza per le situazioni di rischio interferenti, tenuto conto della natura del servizio erogato, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, allo stato non sono individuabili rischi da interferenze; pertanto, i costi per la sicurezza sono pari ad € 0,00 (euro zero/00centesimi).

18. Cessione del contratto

1. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
2. In caso di inadempienza da parte della Società agli obblighi di cui al precedente comma 1, fermi restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per l'ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, il presente contratto si risolverà di diritto per colpa della Società.
3. In caso di cambio ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Società dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che l'ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

19. Recesso

1. L'ACI ha diritto, nei casi di:
 - giusta causa;
 - mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione dell'Ente;
 - mutamenti di carattere normativo;

- motivi di interesse pubblico;
- di recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, dal presente contratto, con comunicazione alla Società da effettuarsi a mezzo di posta elettronica certificata.
2. Qualora la Società, o taluno dei componenti l'organo di amministrazione, o l'amministratore delegato o il direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'ACI ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione dello stesso, senza preavviso.
 3. Il recesso dal contratto, totale o parziale, avrà effetto dal giorno successivo in cui la relativa dichiarazione sia stata notificata alla Società; dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ACI.
 4. In caso di recesso, la Società ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod.civ.

20. Diffida ad adempiere e risoluzione

1. Il presente contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122 del Codice.
2. Quando il DEC accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Società, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto alla Società. Il DEC formula, altresì, la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l'esecuzione delle

prestazioni ritardi per negligenza della Società rispetto alle previsioni del contratto, il DEC assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali la Società medesima deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con la Società, qualora l'inadempimento permanga, l'ACI risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

4. In caso di risoluzione del contratto la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. Il RUP, nel comunicare alla Società la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il DEC curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.
6. Con apposito verbale del DEC, è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto nel presente contratto e negli altri documenti di gara e successivamente ammesso in contabilità.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni, riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico della Società è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Società il servizio, ove l'ACI non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124, comma 1, del Codice.

21. Clausole risolutive espresse

1. Il contratto si risolverà immediatamente, di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 cod.civ. nei seguenti casi:
 - accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara espletata per l'affidamento del servizio, oggetto del presente contratto o durante l'esecuzione del contratto;
 - cessazione dell'attività dell'impresa in capo alla Società;
 - mancata tempestiva comunicazione, da parte della Società verso l'ACI, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e delle altre norme

che disciplinano tale capacità generale;

- perdita, da parte della Società, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, in conformità alle disposizioni di legge che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.;
 - violazione del requisito di regolarità contributiva, fiscale, retributiva;
 - violazioni delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
 - violazione degli obblighi di segretezza, su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dalla Società nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
 - violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal "Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Ente";
 - cessione totale o parziale del contratto da parte della Società;
 - applicazione di penali, da parte dell'ACI, per ammontare superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto;
 - mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ACI;
 - mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. n. 136 del 13.08.2010, e s.m.i.;
 - mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla contestazione intimata dall'ACI;
 - subappalto non autorizzato;
 - nei casi espressamente previsti nel presente contratto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l'ACI comunicherà alla Società la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.civ.
3. In caso di risoluzione del contratto imputabile alla Società, l'ACI procederà ad incamerare la cauzione prestata, ai sensi dell'art. 117 c. 5 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'ACI applicherà in danno della

Società una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Ente.

4. Il presente contratto si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una Convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per il servizio oggetto di affidamento, salva la facoltà della Società di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.
5. Nel caso di risoluzione, la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

22. Trattamento dei dati personali

1. Con riferimento al trattamento dei dati personali necessari all'esecuzione del presente Contratto, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare gli obblighi derivanti dalla normativa dettata in materia dal Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), dal D.Lgs n.196/2003 ("Codice privacy") nonché da ogni ulteriore norma a livello nazionale o sovranazionale, ivi compresi i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati.
2. Con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, la Società assume il ruolo di Titolare autonomo del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR.
3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. La Società dichiara di essere informata, in modo pieno ed esaustivo, circa le modalità di trattamento dei dati personali del firmatario per tutte le finalità imposte dagli obblighi legislativi, regolamentari e provvedimenti, necessarie e/o utili per l'esecuzione del presente Contratto, nonché per tutte le attività e finalità a questo correlate.

23. Riservatezza e segreto d'ufficio

1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'ACI, a non utilizzare, direttamente o

indirettamente, a divulgare - anche successivamente alla scadenza del contratto – dati e documenti sensibili, atti, documenti ed informazioni relativi all'attività svolta dall'ACI di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente contratto.

2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio e, comunque, si impegna a concordare con l'ACI eventuali pubblicazioni inerenti lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
3. La Società si impegna, pertanto, a diffidare tutti i dipendenti, agenti o collaboratori, nonché i consulenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, richiamando l'attenzione del personale operante su quanto disposto dall'articolo 326 del Codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

24. Fallimento della società

1. Il fallimento della Società comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.

25. Codice di comportamento

1. La Società dichiara di conoscere e di essere edotta sulle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013, "*Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", nonché sulle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell'ACI. Il testo integrale dei Codici, ai quali si rinvia, è disponibile sul sito istituzionale dell'ente www.aci.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente.
2. La Società è tenuta a rispettare e divulgare all'interno della propria organizzazione i Codici di comportamento di cui sopra, durante l'espletamento delle attività in appalto; la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del presente contratto.

26. Normativa in tema di contratti pubblici

1. La Società riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, la Società assume l'obbligo di comunicare immediatamente all'ACI, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 e cod.civ., ogni variazione rispetto ai requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto.
2. La società prende atto che l'ACI si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge, al fine di accertare l'insussistenza di elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
3. La Società è resa edotta, altresì, che qualora nel corso del rapporto contrattuale dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del cod.civ.

27. Trasparenza e patto di integrità

1. La Società espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - dichiara, con riferimento al presente affidamento, di non avere in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi l'art. 81 e ss del Trattato CE ed art. 2 e ss della L. n. 287/1990, e che l'offerta è stata

predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la società non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.civ. per fatto e colpa della Società, con facoltà per l'ACI di incamerare la cauzione.

28. Disposizioni antimafia

1. La Società prende atto che l'esecuzione del servizio è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti dei soggetti elencati nell'art. 85 del D.Lgs, n. 159/2011 e s.m.i., non dovranno essere stati emessi provvedimenti e/o misure interdittive che comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
2. La Società assume espressamente l'obbligo di comunicare all'ACI l'eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula del presente contratto o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Società stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, nonché di ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
3. La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti interdittivi di cui al precedente comma 2, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà per l'ACI di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

29. Foro competente

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Roma, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

30. Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata e firmato digitalmente.

2. Per l'assolvimento dell'imposta di bollo e di registrazione del presente Contratto Attuativo, si rinvia all'adempimento unico di cui all'Allegato I.4 del D.Lgs 36/2023.

31. Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017 – “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara” di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016 - le spese di pubblicazione dell'avviso e del bando di gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, gravano sulla Società nella misura di € 1.590,22 (euro (millecinquecentonovanta/22centesimi), oltre IVA, e sono state da questa rimborsate all'ACI prima della stipula del contratto a mezzo bonifico bancario intestato all'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, presso BNL Banca Nazionale del Lavoro AG. 11 Roma – codice IBAN IT81O0100503211000000200004, con la seguente causale “Rimborso spese di pubblicazione procedura di gara n. 1/2023 DTAPDRP – CIG A00EFFBA94”.

Roma,.....

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA



Firmato da Mauro Annibali il 29-07-2024

FGM Management Consulting Srl



Firmato digitalmente da
GIOVANNI
ROSSETTI
C: IT

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod.civ. la Società approva e sottoscrive espressamente i segg. articoli:

Art. 3 - Durata del contratto, comma 2;

Art.4 - Avvio del contratto e periodo di prova, commi 2, 3, 4;

Art. 5 - Revisione del prezzo - modifiche del contratto, commi 3, 4;

Art. 6 - Condizioni generali del servizio, commi 2, 4;

Art.7 - Struttura organizzativa dedicata al servizio, commi 3, 4;

Art. 10 - Fatturazione e condizioni di pagamento, comma 8;
Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari, commi 1, 2, 3;
Art. 12 - Garanzie, commi 1, 2, 3, 4;
Art. 13 - Livelli di servizio e penali, commi 3, 4;
Art. 14 - Applicazioni delle penali, commi 1, 2, 3, 4;
Art. 15 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, comma 2;
Art. 16 - Osservanza delle norme antinfortunistiche, commi 2, 3, 4, 5;
Art. 18 - Cessione del contratto, commi 1, 2, 3;
Art. 19 - Recesso, commi 1, 2, 3, 4;
Art. 20 - Diffida ad adempiere e risoluzione, commi 1, 2, 3, 4, 7;
Art. 21 - Clausole risolutive espresse, commi 1, 2, 3, 4, 5;
Art. 23 - Riservatezza e segreto d'ufficio, commi 1, 2, 3;
Art. 24 - Fallimento della Società, comma 1;
Art. 25 - Codice di comportamento, comma 2;
Art. 26 - Normativa in tema di contratti pubblici, commi 1, 2, 3;
Art. 27 - Trasparenza e Patto di integrità, comma 2;
Art. 28 - Disposizioni antimafia, commi 2, 3;
Art. 29 - Foro competente, comma 1;
Art. 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali, comma 2.

Roma,

FGM Management Consulting Srl

.....



Firmato
digitalmen
te da
GIOVANNI
ROSSETTI
C: IT